

di insegnamento delle presenti scuole di applicazione degli ingegneri, vedrà che la partita che si riferisce al genio ed all'artiglieria, è compresa nei programmi di insegnamento; per la qual cosa coloro che escono da queste scuole, non sono affatto digiuni di cognizioni militari relative alle sopradette due armi speciali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arbib.

ARBIB. Poichè l'onorevole Ricotti ha opportunamente sollevato la questione delle promozioni per gli ufficiali di complemento, desidererei dall'onorevole ministro della guerra uno schiarimento: se egli cioè intenda mantenere sempre in vigore le disposizioni della legge del 1873 relative alle promozioni degli ufficiali della milizia mobile. In quella legge è stabilito che almeno un terzo delle promozioni sia riservato agli ufficiali della milizia mobile, perchè, ad esempio, quelli che hanno attualmente il grado di luogotenente hanno la speranza di potere in un dato periodo di tempo essere promossi al grado di capitano.

Pare a me che la proposta di legge che ci sta innanzi tolga completamente agli attuali ufficiali della milizia mobile questa speranza, diventata altresì una specie di diritto acquisito, tanto più che il maggior numero di questi ufficiali hanno dimostrato, pei servizi prestati in occasione delle varie chiamate fatte, d'essere degni di promozione.

Desidererei pertanto sapere dall'onorevole ministro della guerra se gli ufficiali di milizia mobile che hanno il grado di luogotenente e fanno attualmente parte dei quadri potranno in avvenire concorrere nelle promozioni al grado di capitano, o se invece, chiusa per essi la via ad ogni promozione, debbono rassegnarsi a servire fino al 40° anno di età col grado di luogotenente.

Quando l'onorevole ministro avrà avuto la bontà di darmi questo schiarimento, potrò poi, se sarà necessario, ritornare su quest'argomento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Su questo argomento mi riservo di rispondere.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Gli ufficiali di complemento servono a portare ed a tenere al completo in tempo di guerra i quadri degli ufficiali dell'esercito permanente e della milizia mobile. »

MINISTRO DELLA GUERRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando che venga soppresso l'articolo 1, perchè la disposizione in esso contenuta si trova anche nell'articolo 94 della legge sull'ordinamento militare, legge stata approvata ieri.

PRESIDENTE. Onorevole relatore la prego di manifestare l'opinione della Commissione.

BARATIERI, relatore. La Commissione consente nella proposta ministeriale.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro e la onorevole Commissione son d'accordo nel domandare che l'articolo 1 del disegno di legge sia soppresso.

Chi approva questa proposta si alzi.

(È approvata.)

Articolo 2 che diventa 1:

« Gli ufficiali di complemento provengono:

« a) Dagli ufficiali che hanno lasciato il servizio nell'esercito permanente in seguito a volontaria dimissione, col grado che coprivano nell'esercito stesso;

« b) Dai volontari di un anno i quali al termine dell'anno di volontariato superano i prescritti esami;

« c) Dai sott'ufficiali congedati dall'esercito permanente dopo otto anni di servizio sotto le armi, i quali dalla Commissione degli ufficiali superiori del corpo, cui hanno appartenuto, siano stati giudicati meritevoli per condotta ed attitudine intellettuale e personale a coprire il grado di ufficiale;

« d) Dai militari di 1^a categoria i quali, prima del loro arruolamento, abbiano compiuto con successo il primo anno di liceo o d'istituto tecnico in un istituto governativo o legalmente pareggiato, oppure provino, mediante esame, di possedere un grado di istruzione generale corrispondente a quelle scuole.

« Questi militari possono essere promossi caporali dopo 6 mesi di servizio, sergenti dopo altri 6, poscia, trascorsi altri 6 mesi, possono essere nominati sottotenenti di complemento, previo esame, cui non sono ammessi che quelli giudicati meritevoli dalla Commissione indicata nel precedente alinea c;

« e) Dai giovani laureati in medicina nelle condizioni indicate all'articolo 4.

« f) Dai veterinari provveduti di regolare diploma che hanno servito nell'esercito permanente per dovere di leva. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

SALARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Mi limiterò solamente ad un'osservazione su questo articolo. L'alinea 1, cioè la lettera a di quest'articolo dice: